



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 121-25/CT/sub

Venezia, 21/07/2026

DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - LOTTO 1. PROGETTO INTEGRATO FUSINA - TRATTAMENTO REFLUI DI TIPO A. RINNOVO E ADEGUAMENTO SEDIMENTAZIONE SECONDARIA. NUOVO SEDIMENTATORE ED OPERE COMPLEMENTARI. CIG B9676B9973 CUP I72E23000240002.

Rif. da citare: LLPP 121-25/CT Tender_2680 RFQ_3080.

La Responsabile dell'ufficio Appalti Lavori, competente in base a quanto disposto nella delega conferita dalla Dirigente della Direzione Appalti e Approvvigionamenti in data 10/07/2026,

Premesso che

- con atto del 04/12/2025 prot. n. 0114829/25 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata per l'esecuzione dei "lavori di implementazione impianto elettrico - lotto 1. Progetto integrato Fusina - Trattamento reflui di tipo A. Rinnovo e adeguamento sedimentazione secondaria. Nuovo sedimentatore ed opere complementari", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5;
- con provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace del 29/04/2026 prot. n. 0050330/26 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si aggiudicavano i "lavori di implementazione impianto elettrico - lotto 1. Progetto integrato Fusina - Trattamento reflui di tipo A. Rinnovo e adeguamento sedimentazione secondaria. Nuovo sedimentatore ed opere complementari" all'operatore economico S.I.E. S.r.l. Società Impianti Elettrici, C.F. e P.IVA 01954290274, con sede in Via Colombara 123/S, 30176 Malcontenta-Venezia (VE), per il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori di € 728.397,13 di cui € 8.604,99 per oneri per la sicurezza ed € 7.523,16 per opere in economia, IVA esclusa, pari al ribasso percentuale offerto del 10,9%;
- in data 09/06/2026 veniva stipulato il contratto d'appalto prot. n. 0065785/26 rif. LLPP 121-25/CT per i lavori in oggetto;
- che con decorrenza dal 01/07/2026 i compiti e le funzioni riconducibili alla figura del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 e allegato 1.2 del D.lgs 36/2023, sono stati assunti dall'ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, in sostituzione dell'ing. Umberto Benedetti;

- l'appaltatore in data 22/06/2026 richiedeva l'autorizzazione ad affidare in subappalto i "lavori di opere edili per la realizzazione di canalette per cavidotti elettrici", rientranti nella categoria non scorporabile ma subappaltabile OG1 e riconducibili alla categoria prevalente OS30, alla ditta Bertuol S.r.l. con sede in via Selve n. 33F - 31021 di Mogliano Veneto (TV), C.F. e P. IVA 04286910262, per un importo di € 18.100,00 di cui € 1.094,05 per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa;
- in data 29 giugno 2026, Veritas S.p.A. ha trasmesso, attraverso la piattaforma telematica, richiesta di integrazione documentale con prot. Veritas 0073685/26 del 29/06/2026;
- l'appaltatore ha integrato la documentazione richiesta nelle date del 02, 03 e 14 luglio 2026;
- in data 17/07/2026, Veritas S.p.A. ha trasmesso, attraverso la piattaforma telematica, la comunicazione di proroga dei termini per l'autorizzazione al subappalto prot. n. 0082002/26 del 17/07/2026;
- l'appaltatore in fase di offerta aveva dichiarato di voler subappaltare, se necessario, lavori rientranti nella categoria SOA non scorporabile ma subappaltabile OG1, riconducibili alla categoria prevalente OS30, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- che la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

atteso che

- tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 come prescritto dall'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, in particolare ha prodotto la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore con cui assume gli obblighi previsti dall'art. 119 comma 12 primo e secondo periodo del D. Lgs. 36/2023;
- nel contratto di subappalto sottoscritto il 01/07/2026, ai sensi del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore si è dichiarato solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 81/2008;
- il RUP ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a), b) e b-bis) del D.Lgs. 81/2008;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il RUP ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- il RUP ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- l'appaltatore ha provveduto in data 03/07/2026 al deposito del contratto di subappalto e della documentazione propedeutica all'autorizzazione inerente la ditta Bertuol S.r.l. di Mogliano Veneto (TV);
- l'impresa subappaltatrice applica ai suoi dipendenti il CCNL Edile Industria e il RUP ha verificato che il suddetto contratto applicato è coerente con le attività che verranno eseguite;
- è stato acquisito il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice che risulta regolare;
- sono state avviate presso gli enti competenti le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore che sono risultate regolari;
- che l'impresa subappaltatrice risulta regolarmente iscritta alla White List della prefettura di Treviso;
- Veritas spa ha verificato altresì, tenuto conto del disposto dell'art. 27 comma 15 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", che l'operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione SOA in OG3 in classifica III bis;

Considerato che

la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

DETERMINA

di dare atto

che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare

l'appaltatore ad affidare in subappalto per le ragioni indicate in premessa alla ditta Bertuol S.r.l. con sede in via Selve n. 33F - 31021 di Mogliano Veneto (TV), C.F. e P. IVA 04286910262, i "lavori di

opere edili per la realizzazione di canalette per cavidotti elettrici”, per un importo di € 18.100,00 di cui € 1.094,05 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, opere rientranti nella categoria SOA non scorporabile ma subappaltabile OG1, riconducibili alla categoria prevalente OS30, così come meglio descritte nel contratto di subappalto che qui si richiama integralmente, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023;

di precisare

- che l'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche per i pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subfornitori e che tutti i relativi pagamenti dovranno riportare nella causale il codice CIG B9676B9973 CUP I72E23000240002;
- che ai sensi dell'art. 119 comma 12 ultimo periodo D.lgs. 36/2023 l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che il subappaltatore è una microimpresa;
- che vista l'espressa clausola (di rinuncia) inserita nel contratto di subappalto, non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore; in questo caso entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- che prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve integrare la tabella di cantiere con il nominativo del subappaltatore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del D. lgs. 36/2023;
- che il subappaltatore, tramite l'appaltatore, è tenuto a trasmettere all'ufficio di Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ottemperanza all'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, inoltre, deve contenere anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto;
- che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- che al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., trovi applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto di subappalto sopra richiamato;

di disporre

di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D. lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile Appalti Lavori
Dott.ssa Letizia Benedetto

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

